

Allegato “B” all’atto n. 22108/10556 di Rep.

STATUTO
della
FONDAZIONE
“TONES ON THE STONES ”

Articolo 1
Denominazione

1. È costituita una Fondazione denominata
“TONES ON THE STONES ”
(di seguito la “**Fondazione**”).

Articolo 2
Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Verbania**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 9 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente, per la relativa iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, avvenuta la quale il trasferimento diventa efficace a tutti gli effetti.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3
Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro, si propone di promuovere la diffusione della cultura e dello spettacolo dal vivo, la formazione in ambito musicale e in senso più ampio artistico, la ricerca nell’ambito dei linguaggi contemporanei e delle nuove tecnologie digitali.

3.2 La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità intende:

- realizzare, gestire e sostenere manifestazioni ed eventi artistici, culturali, espositivi e/o editoriali. In tale ambito, in particolare, la Fondazione intende sviluppare il format artistico ambientato nelle cave gestendo, tra l’altro, l’organizzazione degli eventi di livello internazionale come “Tones on the Stones” e “Nextones” ponendosi quale successore dell’attività realizzata dal Fondatore “Associazione Atelier la Voce dell’Arte”;
- promuovere e valorizzare il territorio e l’ambiente naturalistico circostante le aree che ospitano gli spettacoli, favorendo iniziative di turismo sociale e culturale;
- promuovere progetti in residenza con artisti di chiara fama internazionale per produzioni site-specific e di performing arts;
- posizionarsi come connettore territoriale per le realtà culturali, impegnarsi nella creazione di reti nazionali e internazionali per valorizzare la propria attività artistica e per renderla sostenibile;

- avviare collaborazioni, partnership e co progettazioni con istituzioni italiane e straniere, avviando altresì un dialogo costruttivo con le aziende del territorio e con il comparto produttivo, puntando non solo a una maggiore sostenibilità, ma anche ad una proficua collaborazione per una progettazione integrata per favorire una crescita economica del territorio che ospita gli eventi culturali/turistici promossi

3.3 La Fondazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

Articolo 4

Patrimonio e Fondo di Dotazione

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione vincolato iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 5

Fondo di Gestione

5.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio.

Articolo

Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente
- c) l'Organo di Revisione;
- d) il Comitato Scientifico.

6.2 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per l'Organo di Revisione e per gli eventuali consiglieri delegati, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di quattro a un massimo di sette membri, incluso il Presidente.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione nominato inizialmente nell'atto costitutivo è successivamente nominato come segue:

- a) un componente a vita che ricopre la carica di Presidente;
- b) i restanti membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza che provvederà a determinarne anche il numero e restano in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del mandato, salvo quanto previsto nel successivo art. 7.3.

7.3 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso sia del componente a vita di cui alla lettera a) sia dei componenti di cui alla precedente lettera b), il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopterà il o i sostituti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

7.4 Il Consiglio di Amministrazione individua il nuovo membro tra soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza nei campi della filantropia, delle professioni, del management, dell'accademia o delle attività sociali, requisiti che verranno verificati dal Consiglio stesso nella prima adunanza disponibile.

7.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;

- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) redige e approva annualmente entro il mese di aprile il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre quello preventivo;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) stabilisce se l'Organo di Revisione sia monocratico o collegiale;
- j) nomina il Segretario e il Direttore Artistico, determinandone le funzioni e il compenso ai sensi degli articoli 11 e 12;
- k) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente a qualsiasi titolo cessati;
- l) coopta i Consiglieri a qualsiasi titolo cessati e può nominare i membri del Comitato Scientifico ai sensi del successivo articolo 13;
- m) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- n) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- o) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto;
- p) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- q) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

8.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza,

tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Revisione, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10

Presidente – Vice Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

La carica

10.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 11

Segretario

11.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario che sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

11.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

11.3 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

11.4 La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 12

Il Direttore Artistico

12. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Artistico che sovrintende all'attività culturale e artistica della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione.

Articolo 13

Comitato Scientifico

13.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico, composto da tre a undici membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito progettuale nei settori di attività della Fondazione o tra i rappresentanti delle Istituzioni pubbliche o private che contribuiscono direttamente o indirettamente alle attività della Fondazione anche tramite partnership e collaborazioni.

13.2 Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

Partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico il Direttore Artistico.

13.3 Il Comitato è convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso. Il Comitato inoltre può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del presente statuto.

Articolo 13

Organo di revisione

13.1 L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

13.2 I membri dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Verbania.

13.3 I membri dell'Organo di Revisione durano in carica tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

13.4 L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa. L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

14.2 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice Civile in tema di società di capitali.

14.3 E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15

Operazioni straordinarie

15.1 La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Articolo 16

Scioglimento

16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

16.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente senza scopo di lucro che abbia finalità di pubblica utilità analoghe a quelle della Fondazione, scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Norme applicabili

17. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

F.to Maddalena Calderoni

Fabrizio Bressani

Giuliana Bianca Tonini

Francesca Carolina Teresa Pasi

Monica De Paoli